



CITTÀ DIALESSANDRIA

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO**

Servizio Tutela dell'Ambiente

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515308 - email: tutela.ambiente@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it

regolamento

Prot. Amb/529/NM/bs

(54886)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Alessandria, 12/08/2019

Spett.le Amag Ambiente S.p.a.

PEC amagambiente@legalmail.it

E p.c.

Spett.le Consorzio di Bacino

Alessandrino per la raccolta ed il

trasporto dei rifiuti solidi urbani

PEC consorzioalessandrinoisu@legalmail.it

Spett.le ARAL S.p.a.

PEC aral-spa@legalmail.it

**Oggetto : Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- trasmissione -**

Con Deliberazione n. 85/67/132/18100 il Consiglio Comunale in data 25/07 u.s. ha approvato il "Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilabili" (pubblicata all'albo pretorio il 30/07/2019 e divenuta esecutiva il 14/08/2019 - prog. 2671).

Si provvede a trasmetterne copia in allegato.

Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

F.to Ing. Marco Italo Neri

Il presente documento è sottoscritto emettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

C_A182 - - 1 - 2019-08-14 - 0064886

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/67/132/18100 del
25/07/2019**

Indice

Titolo I – Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità
- Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti
- Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Classificazioni
- Art. 6 – Limiti al campo di applicazione
- Art. 7 – Divieto di abbandono

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

- Art. 8 – Raccolta differenziata
- Art. 9 – Raccolta domiciliare
- Art. 10 – Raccolta stradale
- Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta
- Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private a uso pubblico
- Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori
- Art. 15 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 17 – Smarrimento e danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani
- Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi
- Art. 20 – Campagne di comunicazione
- Art. 21 – Numero verde

Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica
- Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici (raccolta congiunta)
- Art. 25 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 26 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina
- Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

- Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi

- Art. 30 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali

- Art. 31 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

Sezione V – Modalità delle raccolte di carta, cartone, organico, vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali, ingombranti e beni durevoli, pile, farmaci, rifiuti indifferenziati

- Art. 32 – Modalità delle raccolte

Sezione VI – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

- Art. 33 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private a uso pubblico
- Art. 34 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Sezione VII – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 35 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

Art. 36 – Altre categorie particolari di rifiuti

Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 37 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

Art. 38 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Art. 39 – Mercati

Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 40 – Destinazione dei rifiuti urbani

Titolo III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 41 – Principi dell'assimilazione

Art. 42 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 43 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

Titolo IV – Compostaggio domestico

Art. 44 – Definizione di compostaggio domestico

Art. 45 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Alessandria

Art. 46 – Finalità del compostaggio domestico

Art. 47 – Rifiuti compostabili

Art. 48 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

Art. 49 – Albo dei compostatori e riduzione tariffaria

Art. 50 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

Titolo VI – Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Art. 51 – Finalità

Art. 52 – Definizioni

Art. 53 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

Art. 54 – Criteri generali per la gestione

Art. 55 – Orario di apertura

Art. 56 – Utenze ammesse al conferimento

Art. 57 – Rifiuti conferibili

Art. 58 – Pesatura dei rifiuti

Art. 59 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti

Art. 60 – Modalità del conferimento

Art. 61 – Altre norme di comportamento

Art. 62 – Cooperazione del gestore del servizio

Art. 63 – Danni e risarcimenti

Art. 64 – Vigilanza e Controllo

Art. 65 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

Art. 66 – Divieti

Titolo VII – Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

Capo I – Informazione

Art. 67 – Informazione all'utenza

Art. 68 – Carta dei servizi

Capo II – Azioni Positive

Art. 69 – Prevenzione e cooperazione

Titolo VIII – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 70 – Controlli sull'operato del gestore del servizio

Art. 71 – Controlli sulle violazioni degli utenti

Art. 72 – Divieti

Art. 73 – Sanzioni

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 74 – Rinvio normativo

Art. 75 – Abrogazione

Art. 76 – Entrata in vigore

Titolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV, D.lgs. 03 dicembre 2010 n. 205 e s. m. e i.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e è disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.

Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza con il Piano d'Ambito adottato ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera dd), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- cc) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

dd) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

ee) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

ff) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 266 del 29/12/2016.

gg) "utenze": soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti, si suddividono in :

- 1) utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- 2) utenze non domestiche: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- 3) utenza singola: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- 4) utenze domestiche condominiali: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- 5) utenze non domestiche condominiali: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

hh) "raccolta domiciliare": raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;

ii) "raccolta stradale": raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti;

jj) "raccolta stradale di prossimità": raccolta eseguita con il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani;

kk) "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

ll) "imballaggio per la vendita o imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

mm) "imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

nn) "gestore del servizio": soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana;

oo) "sistema governo dei rifiuti": La gestione dei rifiuti urbani in Piemonte è disciplinata dalle leggi regionali n. 24/2002 e n. 7/2012 e n. 1/2018 che, dando attuazione ai principi contenuti nel D.lgs. n. 152/2006, regolano il sistema delle competenze, gli strumenti di programmazione e definiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e intendono disciplinare:

1. gli strumenti della pianificazione regionale;

2. l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché leale collaborazione con gli enti locali;
3. l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
4. il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;
5. il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

6. ambito regionale per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;
7. ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio di ciascuna delle province, per le funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata. L'attuazione del nuovo assetto di organizzazione prevede la costituzione di un unico ente denominato consorzio di area vasta e che, nel caso di specie, comprenderà tutti i comuni della provincia di Alessandria. Gli Organi di Governo del sistema della raccolta dei rifiuti saranno quindi le Aree Omogenee (A.O.) e i Consorzi di Area Vasta (CAV). Il sistema del trattamento e dello smaltimento rifiuti sarà invece governato dalle Conferenze d'Ambito (ATO Regionale).

Art. 5 – Classificazioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Art. 6 – Limiti al campo di applicazione

1. I limiti al campo di applicazione del presente Regolamento sono quelli previsti dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

Art. 8 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Consorzio di concerto con il Comune stabiliscono:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Art. 9 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:
 - a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
 - b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Consorzio di concerto con il Comune determinano:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
 - c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

Art. 10 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree private a uso pubblico, di cassonetti carrellati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. Con riguardo alla raccolta stradale, il Consorzio di concerto con il Comune determinano:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
 - b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;
 - c) le frequenze di svuotamento;
 - d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. Nell'organizzazione del servizio di raccolta stradale, il Consorzio di concerto con il Comune assicurano un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.
4. La raccolta stradale di prossimità si attua con il posizionamento su suolo pubblico o su aree private a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o

elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

Art. 11 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residui possono recare un codice identificativo alfanumerico oppure un *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 12 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, idonee ed adeguatamente delimitate, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità di internalizzare i contenitori, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di conferimento in contenitori su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inadatto, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, potendo riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

7. Per gli interventi di nuova costruzione edilizia o di integrale ristrutturazione edilizia si rimanda a quanto disposto dall'art. 99 del Regolamento Edilizio del Comune di Alessandria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 27/11/2018.

Art. 13 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree private a uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici idonee ed adeguatamente delimitate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 14 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori

1. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle singole frazioni di rifiuto sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti, tali frequenze sono stabilite dal contratto di servizio.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dal soggetto gestore del servizio, secondo le modalità operative disciplinate dal contratto di servizio.

Art. 15 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata a accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 12 e 13. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, a astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Soggetto gestore del servizio pubblico.

Art. 16 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o privato a uso pubblico nelle adiacenze del numero civico nei giorni e negli orari stabiliti con appositi Provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.

Art. 17 – Smarrimento e danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Soggetto gestore del servizio pubblico lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune. In caso di colpa la sostituzione è a carico dell'utenza servita.

Art. 18 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.
2. La pesatura è effettuata dal gestore del servizio su pesa omologata oppure mediante sistema di pesatura a bordo del veicolo, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto.

Art. 19 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

Art. 20 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
 - e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, il Consorzio di concerto con il Comune e il soggetto gestore promuovono periodiche campagne di sensibilizzazione e curano la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 21 – Numero verde

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il gestore del servizio istituisce un servizio informativo telefonico denominato *Numero verde* al quale gli utenti si possono rivolgere per:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta, frequenze di svuotamento dei cassonetti e di prelievo dei rifiuti, frequenze di lavaggio e disinfezione e disinfestazione dei contenitori;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte**Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani****Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone**

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.
5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica e imballaggi metallici

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) retine per frutta e verdura;
- l) confezioni sagomate per le uova;
- m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- n) reggette per pacchi;
- o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- p) pellicole in plastica per imballaggi;
- q) imballaggi di alluminio;
- r) imballaggi di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica e dagli imballaggi metallici e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi prima del conferimento.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) bottiglie;
- b) barattoli per alimenti;
- c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti;
- e) imballaggi in genere di alluminio;

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
4. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Soggetto Gestore può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccogliitore, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore le quantità di materiale captate.

3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

Art. 26 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
- a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.
4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica del compostaggio domestico, il Soggetto Gestore può fornire le attrezzature necessarie al compostaggio domestico.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti costituiti da scarti di vegetali, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari su richiesta delle utenze;
 - b) conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
- a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare previa prenotazione al *Numero verde*.

2. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo le indicazioni del *Numero verde*.

3. L'utente può conferire autonomamente i rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli presso il Centro di Raccolta comunale.

3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 30 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti sono collocati sulla scorta del Contratto di servizio in essere con il Soggetto Gestore, prevalentemente in prossimità dei soggetti rivenditori di tali prodotti.

Sezione IV – Rifiuti urbani indifferenziati residuali

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi di plastica;
- c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- d) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- e) pile esauste e farmaci scaduti;
- f) indumenti usati e tessili;
- g) beni ingombranti e beni durevoli;
- h) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- i) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- j) qualsiasi rifiuto per il quale il Soggetto Gestore abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.

Indipendente dal sistema di raccolta attivato, gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

Sezione V – Modalità delle raccolte di carta, cartone, organico, vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali, ingombranti e beni durevoli, pile, farmaci, rifiuti indifferenziati

Art. 32 – Modalità delle raccolte

1. Per le utenze domestiche le raccolte, in funzione possono essere eseguite:

- a) con modalità domiciliare oppure stradale per i rifiuti di carta e cartone;
- b) con modalità domiciliare oppure stradale rifiuti organici umidi;
- c) con modalità domiciliare oppure stradale rifiuti di vetro e di imballaggi metallici;
- d) con modalità domiciliare oppure stradale rifiuti di imballaggi in plastica;
- e) con modalità domiciliare oppure stradale rifiuti indifferenziati.

2. Per le utenze non domestiche sono eseguiti con modalità domiciliare oppure stradale i servizi di raccolta per le seguenti frazioni merceologiche:

- a) rifiuti di carta e cartone;
- b) rifiuti organici umidi;
- c) rifiuti di vetro e di imballaggi metallici;
- d) rifiuti di imballaggi in plastica;
- e) rifiuti indifferenziati.

3. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (sfalci e potature) è eseguita per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale con modalità domiciliare previa prenotazione al *Numero verde* o attraverso conferimento diretto al Centro di Raccolta.

4. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli è eseguita per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale con modalità domiciliare previa prenotazione al *Numero verde* o attraverso conferimento diretto al Centro di Raccolta.

5. La raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti è eseguita con modalità stradale per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale.

6. Le predette raccolte sono integrate con quelle previste presso il Centro Comunale di Raccolta di cui al Titolo VI.

7. Tra il Comune, il Consorzio e il Gestore del servizio è stipulato un apposito disciplinare tecnico per la regolamentazione delle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana.

Sezione VI – Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 33 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private a uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, è organizzato il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private comunque soggette a uso pubblico.

2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi, in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

Art. 34 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Sezione VII – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 35 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

La disciplina della gestione dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è data dal D.lgs. 14/03/2014 n. 49 e s.m.i. e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006. I RAEE sono costituiti a titolo non esaustivo, da beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori,

computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ...) che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta istituiti dal circuito dei produttori/installatori o presso il centro di raccolta comunale.

Art. 36 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.
3. I rifiuti contenenti fibre di amianto devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento e non possono essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
4. Le batterie e gli accumulatori al piombo ed i pneumatici esausti derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche possono essere conferiti ai rivenditori contestualmente all'acquisto di una fornitura equivalente o, nei limiti quantitativi previsti dalle relative modalità di esercizio, al Centro di Raccolta Comunale. Non possono essere effettuate raccolte stradali o domiciliari attraverso la sistemazioni di cassoni o contenitori.

Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 37 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. I competenti Uffici comunali predispongono entro la fine dell'anno in corso l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate previste per il successivo anno, che si svolgeranno su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, per ciascuna di esse dovranno essere precisate: le date e gli orari di svolgimento, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il Gestore fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare sul suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore.
4. La concessione del Patrocinio della Città di Alessandria non comporta l'inserimento automatico della manifestazione nell'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate.

Art. 38 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 37, sono tenuti a comunicare al Gestore in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Gestore del Servizio organizza un servizio straordinario di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare sul suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori.
4. I costi per i servizi straordinari di raccolta differenziata per le manifestazioni non istituzionalizzate sono a carico dell'organizzatore/promotore delle stesse e sono corrisposti direttamente al Gestore del Servizio.
5. Gli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di queste tipologie di manifestazioni pubbliche procederanno alla predisposizione dell'atto autorizzativo esclusivamente alla presenza del contratto preventivamente stipulato fra gli organizzatori e il Soggetto Gestore relativo al servizio straordinario di raccolta differenziata dei rifiuti e al servizio straordinario di pulizia delle aree interessate. Si rimanda a tal proposito alle apposite disposizioni del Regolamento per la Tariffa Rifiuti relativamente al contratto da stipularsi fra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio.
6. La concessione del Patrocinio della Città di Alessandria non comporta l'inserimento automatico della manifestazione nell'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate.

7. La concessione del Patrocinio della Città di Alessandria espressamente prevede che gli oneri derivanti dall'organizzazione della manifestazione siano a carico degli organizzatori stessi che possono esclusivamente usufruire dei benefici previsti dalle normative vigenti.

Art. 39 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, il Gestore organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore.

Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 40 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 41 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.

Articolo 42 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, ad eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.
2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato 1. Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superficie dichiarate dalle utenze non domestiche per la commisurazione e la riscossione della TARSU di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, valore medio per l'area geografica NORD.
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/04/2017 sono stati approvati i Criteri per la classificazione e per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nel territorio del Comune di Alessandria.
4. Per l'attribuzione della categoria di cui all'Allegato 1, art. 2 c. 3 alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/04/2017, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'utenza non domestica e, laddove necessario, si attribuisce la categoria più affine sotto il profilo della produttività potenziale di rifiuti, sempre considerata l'attività effettivamente esercitata.

Art. 43 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, garantendo la tracciabilità dei rifiuti;

- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Titolo IV – Compostaggio domestico

Art. 44 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 45 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Alessandria

1. Il Consorzio di concerto con il Comune sostengono e favoriscono la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Gestore assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 46 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 47 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 48 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.
2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 49 – Albo dei compostatori e riduzione tariffaria

1. Con l'introduzione della tariffa di igiene ambientale, gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, saranno tenuti a comunicarlo al Comune, anche tramite il Consorzio, per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. La suddetta comunicazione deve riportare:
- a) la richiesta dell'utente di essere iscritto all'Albo dei compostatori;
 - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli all'uopo predisposti.
3. Gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori sono tenuti:
- a) A praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - b) A non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili e il compost ottenuto.
4. Con l'introduzione della Tariffa di Igiene Ambientale – TIA - gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori potranno beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per l'applicazione della TIA.

Art. 50 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, vengono predisposti controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 73.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori. L'utente è inoltre sanzionato ai sensi dell'art. 73.

TITOLO VI – Gestione del Centro di Raccolta

Art. 51 – Finalità

1. Il presente Titolo contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 52 – Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Titolo, si specificano le seguenti definizioni:
- a) centro di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili per il trasporto agli impianti di smaltimento. Nella predetta area i rifiuti sono conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;

- c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- d) utenze domestiche: nuclei familiari;
- e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- f) gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore del servizio, quale responsabile della conduzione del centro;
- h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 35 del presente Regolamento;
- i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, (in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" come successivamente modificato dal DM 13 maggio 2009.

Art. 53 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, e s.m.i.
2. La realizzazione o l'adeguamento del Centro di Raccolta sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.
3. La gestione dei Centri di Raccolta da parte del Soggetto Gestore del Servizio pubblico è normata dal "Regolamento Consortile per la gestione dei Centri di Raccolta", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 01/04/2016.

Art. 54 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, e s.m.i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Consorzio, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, e s.m.i.;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di Raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di Raccolta, appositi cartelli secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008.

Art. 55 – Orario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura del Centro di Raccolta sono stabiliti di concerto fra il Consorzio, il Soggetto gestore e il Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura degli stessi soggetti, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 56 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di Raccolta è stato costituito:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze non domestiche;
- c) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 57 – Rifiuti conferibili

1. Le utenze domestiche possono conferire al Centro di Raccolta le tipologie di rifiuto riportate nel "Regolamento Consortile per la gestione dei Centri di Raccolta", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 01/04/2016.

2. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi è eseguita dal Gestore del servizio.

3. Le utenze non domestiche per essere ammesse al conferimento devono:

a) avere unità produttiva nel territorio della Città di Alessandria e essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti;

b) essere in regola con le disposizioni in materia di formulari di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. In merito alla regolarità rispetto all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, le utenze non domestiche sono tenute a presentare al gestore del servizio la relativa certificazione o la dichiarazione sostitutiva con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, sempre nel rispetto, per le utenze non domestiche, della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 58 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

2. Devono essere pesati separatamente i rifiuti conferiti in ingresso suddivisi per frazioni merceologiche omogenee:

a) dalle utenze domestiche;

b) dalle utenze non domestiche;

c) da altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 59 – Accesso dei soggetti conferenti e dei conferimenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 60 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al Gestore del servizio l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal Gestore del servizio. In ogni caso, il personale preposto è tenuto fornire tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il Gestore del servizio è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 61 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal Gestore del servizio e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 62 – Cooperazione del gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Consorzio eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta;
- c) trasmettere al Consorzio i report previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto;
- d) segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
- e) trasmettere al Consorzio il resoconto delle quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia e suddivise tra utenze domestiche e non domestiche entro le scadenze stabilite dal Contratto di Servizio in essere;
- f) trasmettere al Consorzio e al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- g) fornire al Consorzio tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006.

Art. 63 – Danni e risarcimenti

1. Il Gestore del servizio è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Consorzio e il Comune non rispondono dei danni causati dal Gestore del servizio e dai soggetti conferenti.

Art. 64 – Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del Servizio competono al Consorzio e possono esercitarsi anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati dal Consorzio stesso.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa di settore.

Art. 65 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a mettere a disposizione del Comune e/o del Consorzio i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 66 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta;

e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Titolo VII – Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

Capo I – Informazione

Art. 67 – Informazione all'utenza

1. Il Consorzio di concerto con il Comune, direttamente e/o tramite il soggetto gestore o altri soggetti incaricati, provvedono alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 68 – Carta dei servizi

1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di concerto con il Consorzio e il Comune oltre agli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Consorzio, il Comune e il Gestore del servizio.

Capo II – Azioni Positive

Art. 69 – Prevenzione e cooperazione

1. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

Titolo VIII – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 70 – Controlli sull'operato del gestore del servizio

1. Il Consorzio e il Comune garantiscono il controllo sull'operato del Gestore del servizio rispetto agli impegni assunti, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;
- b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Art. 71 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale è tenuta a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.

2. La Polizia Locale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. 152/2006.

3. Sono fatte salve le competenze delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa di settore.

Art. 72 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 33, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;

- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Soggetto gestore o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Soggetto gestore agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Soggetto gestore del servizio;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori, l'abbandono dei rifiuti fuori dal Centro di Raccolta;
- l) il conferimento di rifiuti prodotti da utenze ubicate al di fuori del territorio comunale della Città di Alessandria;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/04/2017;
- o) il conferimento nel Centro di Raccolta di rifiuti diversi e/o per quantità superiori rispetto a quelli ammessi;
- p) l'asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta;
- q) lo spostamento arbitrario dei contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente Regolamento;
- r) per gli iscritti all'Albo dei compostatori : praticare il compostaggio domestico non seguendo le disposizioni del presente Regolamento oppure non praticare il compostaggio domestico;
- s) per gli iscritti all'Albo dei compostatori : conferire i rifiuti compostabili al servizio pubblico di raccolta e trasporto.

Art. 73 – Sanzioni

Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione, dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 16 della L. 689/1981, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

a) per la violazione dei divieti di cui all'art. 72:

violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in Misura Ridotta P.M.R.
depositare all'interno dei cestini o attrezzature similari di cui all'art. 33 comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti ;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00

utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Soggetto gestore agli utenti;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
imbrattamento, affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
combustione di qualunque tipo di rifiuto;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
conferimento di rifiuti prodotti da utenze ubicate al di fuori del territorio comunale della Città di Alessandria;	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
per le utenze non domestiche, conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/04/2017;	€ 70,00	€ 500,00	€ 140,00
conferimento nel Centro di Raccolta di rifiuti diversi e/o per quantità superiori rispetto a quelli ammessi;	€ 70,00	€ 500,00	€ 140,00
asporto di rifiuti depositati nel Centro di Raccolta;	€ 70,00	€ 500,00	€ 140,00
abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori, abbandono dei rifiuti fuori dal Centro di Raccolta	€ 80,00	€ 500,00	€ 160,00
spostamento arbitrario da parte degli utenti dei contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Regolamento;	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
per gli iscritti all'Albo dei compostatori : praticare il compostaggio domestico non seguendo le disposizioni del presente Regolamento oppure non praticare il compostaggio domestico;	€ 70,00	€ 500,00	€ 140,00
per gli iscritti all'Albo dei compostatori : conferire i rifiuti compostabili al servizio pubblico di raccolta e trasporto,	€ 70,00	€ 500,00	€ 140,00

2. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza agli ispettori ambientali dipendenti del Gestore del servizio. Per questi ultimi il Gestore del servizio può, su richiesta del Comune di concerto con il Consorzio, attivare la vigilanza mediante il personale allo scopo incaricato ed opportunamente formato, limitatamente al rispetto del presente Regolamento per la parte di competenza.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti agli Organi di Vigilanza.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 74 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi stabiliti di concerto fra il Consorzio e il Comune.

Art. 75 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 76 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.